

N. 00214/2013 REG.PROV.CAU.

N. 09923/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9923 del 2012, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Caserta, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rosario Spasiano, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, p.zza Adriana, 20;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze (non costituito); Amministrazione Provinciale di Salerno, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Tosini, con domicilio eletto presso Sezione 1. Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 25 ottobre 2012 con il quale è stata disposta a carico della Provincia di Caserta una riduzione di risorse finanziarie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione Provinciale di Salerno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che ricorrono i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto sono stati forniti idonei elementi di prova sia in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all'esecuzione degli atti impugnati, sia in merito ai profili che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, considerando che il Ministero dell'Interno ha operato il taglio senza considerare (malgrado la Provincia di Caserta lo avesse rappresentato con note 23.7.2012 prot. n. 79771 del Presidente della Provincia e del 27.7.2012 prot. n. 89 della Giunta provinciale) la disomogeneità dei bilanci delle diverse Province ed, in particolare, omettendo di valutare che la Provincia di Caserta aveva inserito in bilancio i costi di gestione del ciclo dei rifiuti che non avrebbero potuto costituire oggetto di taglio in quanto a carico della collettività ed in quanto trattasi, in sostanza, di partite di giro perché le somme incassate dai cittadini sono girate alla Società (GISEC) che gestisce il servizio.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della fattispecie e delle questioni trattate – per compensare tra le parti le spese della fase cautelari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende in parte qua il decreto del Ministero dell'Interno del 25 ottobre 2012;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2013;
- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)